



**PIANO REGIONALE DI CONTROLLO SULL'APPLICAZIONE DEL
REGOLAMENTO (CE) N. 1907/2006 (REACH) E DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008
(CLP) ANNO 2022**

Il Piano Regionale Controlli REACH Anno 2022 (PRC 2022) è il documento attraverso il quale la Regione del Veneto recepisce e declina sul proprio territorio il "Piano Nazionale delle attività di Controllo sui prodotti chimici Anno 2022" emanato da Ministero della Salute, Autorità competente Nazionale REACH e CLP. Il Piano Regionale Controlli REACH è elaborato dalla Direzione Regionale Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria quale Autorità competente Regionale REACH e CLP, con il supporto dell'Unità Organizzativa Complessa Screening e Valutazione d'Impatto Sanitario di Azienda Zero, struttura incaricata del coordinamento e monitoraggio delle attività svolte dalle Aziende ULSS in ambito REACH e CLP. I controlli ufficiali sono effettuati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende ULSS, sulla base delle linee di indirizzo e dei volumi minimi definiti dal presente Piano Regionale Controlli REACH Anno 2022. La Direzione Regionale Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, potrà fornire specifiche indicazioni operative per l'effettuazione delle attività di vigilanza.

La sua attuazione assolve sostanzialmente alle attività di controllo ed a quanto indicato all'area di intervento B13 di cui all'allegato 1 del D.P.C.M. 12 gennaio 2017 concernente la definizione e l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.502 (G.U. Serie Generale, n. 65 del 18 marzo 2017- Suppl. Ordinario n.15).

Il presente Piano Regionale di Controllo Anno 2022 è altresì strumento per la programmazione delle azioni, pertinenti il tema specifico, necessarie al raggiungimento dei connessi obiettivi di cui al Piano nazionale di prevenzione 2020-2025.

A seguito dell'emergenza sanitaria e dell'attività di controllo svolta durante gli Anni 2020 e 2021 nell'ambito delle misure di contrasto e prevenzione del contagio al virus SARS-CoV-2, determinate dalla pandemia COVID-19, sono state realizzate attività di controllo effettuate in remoto con videoconferenza, in ambito di prevenzione collettiva e in ambito ambientale.

Inoltre, nel contesto del contrasto alla pandemia si è verificato un forte aumento di presenza sul mercato di prodotti disinfettanti/igienizzanti/sanificanti; pertanto su indicazione del Piano Nazionale Controlli per l'Anno 2022 si ritiene opportuno continuare i controlli inerenti la correttezza della composizione delle miscele ai fini degli obblighi di classificazione, etichettatura e SDS, su tali prodotti, sia allo stadio di prodotto non finito che allo stadio di prodotto finito, anche per supportare le diverse attività di vigilanza avviate dall'Autorità giudiziaria, dalla Guardia di finanza e dai NAS.

Il presente Piano favorisce la partecipazione al progetto **REF-10** del Forum dell'ECHA, che mira al controllo integrato sui prodotti laddove possano essere coinvolte anche altre normative oltre al regolamento REACH, quali: il regolamento POPs, la Direttiva RoHS e la Direttiva Giocattoli, invitando inoltre alla cooperazione fra le diverse autorità coinvolte. Oltre a ciò, a partire dal 4 ottobre 2021 è operativa la convenzione fra il Ministero della salute e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli "REACH e CLP 2021-2023. Sicurezza dei prodotti chimici: cooperazione fra diverse autorità di controllo".

1. In riferimento alle metodologie proposte nei Progetti REACH en-Force (REF) e Progetti pilota adottati dal Forum dell'ECHA, i controlli del Piano Regionale REACH 2022 corrisponderanno prevalentemente ai seguenti obiettivi:

- a. Verifica degli obblighi di registrazione delle sostanze in quanto tali o in quanto contenute in miscele (Titolo II del Regolamento REACH, prioritariamente alle sostanze intermedie);
- b. verifica degli obblighi di autorizzazione (Titolo VII del Regolamento REACH);
- c. verifica degli obblighi di restrizione (Titolo VIII del Regolamento REACH);
- d. verifica degli obblighi di notifica delle sostanze contenute in articoli (Titolo II del Regolamento REACH);
- e. verifica della comunicazione all'interno della catena di approvvigionamento (Titolo IV del Regolamento REACH);



56f9b3a7



- f. verifica della conformità delle schede dei dati di sicurezza (e SDS) (Allegato II al Regolamento REACH);
- g. verifica dell'obbligo di redigere la relazione sulla sicurezza chimica e dell'obbligo di applicare e raccomandare misure di gestione dei rischi (Titolo II e Titolo V del Regolamento REACH);
- h. verifica della conformità con gli obblighi di conservazione delle informazioni (articolo 36 del regolamento REACH e articolo 49 del Regolamento CLP);
- i. verifica degli obblighi generali di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele (Regolamento CLP);
- j. verifica delle esenzioni dai requisiti di etichettatura e imballaggio (articolo 29 del Regolamento CLP);
- k. verifica degli obblighi di etichettatura e imballaggio per detersivi liquidi per bucato destinati ai consumatori contenuti in imballaggi solubili monouso (articolo 35.2 e allegato II punto 3.3 del Regolamento CLP);
- l. verifica degli obblighi di notifica della classificazione all'ECHA (articolo 40 del Regolamento CLP);
- m. Verifica degli obblighi di notifica della composizione delle miscele all'ISS (articolo 45 del Regolamento CLP);
- n. verifica degli obblighi di pubblicità (art. 48 del Regolamento CLP).

2. Al fine di realizzare gli obiettivi previsti al punto 1, l'attività di vigilanza REACH sul territorio regionale prevede l'esecuzione di almeno 43 sopralluoghi da effettuare presso ogni tipologia di impresa afferente ad un punto qualsiasi della catena di approvvigionamento: dai fabbricanti e importatori di sostanze in quanto tali, o contenute in miscele o articoli, nonché i loro rappresentanti esclusivi, ai produttori di miscele, ai produttori di articoli, a tutti gli utilizzatori a valle e ai distributori di sostanze, miscele e articoli, e di 132 controlli su prodotto, sia di tipo documentale, sia analitico.

Si precisa che è da conteggiare anche l'impresa distributrice presso la quale si prelevano i campioni di prodotto a cui far seguire le analisi di laboratorio.

L'attività di vigilanza sarà articolata in tipologie di controllo derivanti da:

- a. Progetto ECHA REF-10 di verifica sui prodotti chimici ad utilizzatori professionali e ai consumatori, invitando alla cooperazione fra diverse autorità coinvolte, i controlli verteranno principalmente sul rispetto delle prescrizioni dell'art. 48 del Reg. 1272/08 (CLP), quindi sul fatto che gli acquirenti debbano essere in grado di riconoscere i pericoli del prodotto chimico in valutazione prima dell'acquisto;
- b. Verifica della regolarità delle Schede di Sicurezza mediante l'utilizzo della check-list fornita da ECHA;
- c. Controllo degli obblighi di notifica della composizione delle miscele pericolose (colle a solvente, vernici a solvente, smalti a solvente, solventi, altro in particolare tossiche, corrosive, infiammabili) all'Archivio dei Preparati Pericolosi gestito dall'Istituto Superiore di Sanità (Titolo VI, Reg. CLP). Le verifiche potranno essere effettuate presso i punti vendita delle catene commerciali di grande distribuzione con vendita al pubblico di materiale per bricolage ed hobbistica;
- d. Controllo analitico della classificazione di miscele pericolose in vendita ai consumatori. Con l'assistenza di ARPAV che procederà al prelievo di campioni di miscele pericolose da sottoporre ad analisi per la verifica della classificazione di pericolo secondo il regolamento CLP;
- e. Verifica della corrispondenza fra i contenuti presenti nella etichettatura, applicata sui contenitori delle miscele pericolose, e la sezione 2.2 delle pertinenti Schede di Sicurezza.

3. Sulla base di motivate e particolari esigenze, potranno essere previsti ulteriori controlli il cui svolgimento, attraverso il coinvolgimento delle Aziende ULSS interessate, sarà concordato e coordinato a livello regionale.



4. Oltre alle indicazioni del citato “Piano Nazionale delle attività di controllo 2022”, gli elementi da considerare per le azioni di accertamento da effettuare in ambito regionale sono quelle previste dall’art. 125 del Reg.(CE) n. 1907/2006, del D.M. della Salute 22.11.2007, dalle Linee guida per la conduzione dei controlli REACH e CLP di cui all’Allegato A, paragrafo 7 dell’Accordo Stato-Regioni del 29 ottobre 2009 (Rep. Atti n.181/CSR) approvate con Decreto del Ministero della Salute del 8/10/2019 e, in ambito regionale, dal documento “Attività di vigilanza REACH”, approvato con DGR n. 2019 del 29.11.2011.

5. Gli esiti delle attività previste dal presente Piano, eseguite delle Aziende ULSS, saranno raccolti ed elaborati da Azienda Zero, UOC Screening e Valutazione di Impatto Sanitario, seguendo le indicazioni che perverranno dall’Autorità Competente Nazionale REACH (Ministero della Salute). Saranno quindi trasmessi alla Direzione Regionale Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria per il successivo invio all’Autorità Competente Nazionale REACH (Ministero della Salute), nel rispetto delle scadenze e delle modalità previste dal PNC 2022.



56f9b3a7



**ATTIVITA' DI CONTROLLO IN MATERIA DI REACH E CLP PIANIFICAZIONE
DELL'ATTIVITA' DI VIGILANZA PROPOSTA PER L'ANNO 2022**

	Imprese controllate	Controlli su prodotto	Corsi formativi	Eventi informativi
ULSS 1 Dolomiti	1	12		2
ULSS 2 Marca Trevigiana	4	8	1	1
ULSS 3 Serenissima	3	6		
ULSS 4 Veneto Orientale	1	3	1	1
ULSS 5 Polesana	10	36		
ULSS 6 Euganea	5	31	1	
ULSS 7 Pedemontana	6	20	4	1
ULSS 8 Berica	3	6	1	1
ULSS 9 Scaligera	10	10	1	1
TOTALE	43	132	9	7

